

ACCORDO SINDACALE - ORARIO DI LAVORO E REPERIBILITÀ

In data 21 ottobre 2025 presso la sede aziendale di Cogeme Energia Srl, Via XXV Aprile 18, Rovato

si sono incontrate:

- la Società Cogeme Energia Srl, rappresentata dal Presidente Giacomo Fogliata con l'assistenza della Responsabile Risorse Umane Daniela Zamboni;
- la RSU della società, con l'assistenza della OO.SS. territoriale FILCTEM CGIL nella persona della segretaria Patrizia Moneghini e del Sig. Davide Caporella.

PREMESSA - CONTESTO GENERALE

Cogeme Energia S.r.l. è una società in costante sviluppo che ha visto, accanto alla tradizionale attività di gestione calore, lo sviluppo nell'ultimo periodo di nuove aree di business, quali il settore fotovoltaico e l'efficienza energetica, la gestione del teleriscaldamento e l'offerta di energia e gas sul mercato libero.

In questo scenario:

- In data 25 febbraio 2023 la Direzione aziendale, di concerto con le OOSS, hanno ritenuto di siglare un accordo sindacale che ha sancito una nuova distribuzione dell'orario di lavoro applicato a tutte le risorse in forza in quel momento e a tutte quelle assunte successivamente dal mercato del lavoro.
- In data 24 aprile 2024 la Direzione aziendale, di concerto con le OOSS, hanno stipulato un accordo sindacale avente come oggetto la regolamentazione del servizio di reperibilità nonché la definizione di un trattamento economico integrativo dedicato ai dipendenti reperibili, migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL Gas Acqua.

Il rinnovo del CCNL Gas Acqua, sottoscritto in data 08 maggio 2025, ha introdotto a far data dal 01 gennaio 2026 una riduzione dell'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti, nonché ha sancito un incremento dell'indennità di reperibilità feriale e festiva pari ad € 2,00.

Le parti, in ottemperanza con quanto previsto dal rinnovo del CCNL Gas Acqua in materia di orario di lavoro settimanale e indennità di reperibilità, intendono darne attuazione adattando puntualmente le previsioni al contesto organizzativo aziendale.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Il presente accordo, ove non sia diversamente disposto nei singoli temi trattati, si applica a tutto il personale dipendente in forza, ed al personale in somministrazione di lavoro presente in azienda, operante in ogni sede attuale e futura della società.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1.1.2026.



Quanto non espressamente indicato per i temi trattati nel presente accordo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pausa pranzo, distribuzione orario di lavoro dal lunedì al giovedì, modalità di gestione del servizio di reperibilità, durata del servizio di reperibilità, programmazione turni di reperibilità e riposo fisiologico, deve intendersi regolato dalle norme di legge vigenti, dal CCNL Gas Acqua vigente nonché dai precedenti accordi in materia di "orario di lavoro" del 25 febbraio 2023 e "servizio di reperibilità" del 24 aprile 2024.

2. Orari di lavoro

A decorrere dal 1.1.2026, l'orario ordinario di lavoro settimanale verrà ridotto dalle 38,5 ore alle 38 ore settimanali, per tutti i lavoratori/trici in forza in quel momento e di nuovo inserimento.

Modalità attuative

La riduzione di orario sarà realizzata senza riduzione della retribuzione individuale in essere.

La riduzione di orario pari a mezz'ora interverrà esclusivamente sulla giornata del venerdì, prevedendo per tutti i lavoratori/trici un'uscita anticipata alle ore 15.00.

Le parti si impegnano a monitorare nei 6 mesi successivi all'attuazione l'impatto della nuova articolazione sull'efficienza operativa condividendo il risultato con le rappresentanze sindacali.

Indennità di reperibilità

In riferimento all'art. 4 – "Compensi per reperibilità", del Verbale di Accordo sindacale del 24.4.2024, si stabilisce che i compensi giornalieri in cifra omnicomprensivi (art. 25 del CCNL), siano modificati a far data 1.1.2026, come segue:

Voce	Quota Feriale	Quota per Sabato non lavorato e festivo	Totale settimanale
Compenso rep. Ex CCNL vigente	23,88	32,50	184,40

Restano invariate le quote di indennità aggiuntiva dell'accordo di secondo livello siglato in data 24.4.2024.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale modifica non comporta la costituzione di un nuovo contratto o la sostituzione delle obbligazioni originarie previste nel verbale del 24.4.2024, ma solo un adeguamento delle condizioni di esecuzione allo stesso.

Clausola di Salvaguardia

Le parti si impegnano a riaprire il confronto in caso di ulteriori modifiche normative, contrattuali, o organizzative che incidano significatamente sulla presente intesa.

Validità dell'accordo



Il presente accordo entra in vigore in data 01 gennaio 2026 e resta valido fino a nuova intesa tra le Parti o diversa disposizione derivante da futuri rinnovi del CCNL di settore.


Il presente accordo sarà sottoposto per ratifica all'assemblea dei lavoratori/trici.

Letto, confermato e sottoscritto

Cogeme Energia S.r.l.



FILCTEM CGIL



RSU

